



SENATO DELLA REPUBBLICA - COMMISSIONE GIUSTIZIA

OSSERVAZIONI AI DDL76-81-298-360-1030-1078-1344

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, all'esito della lettura dei disegni di legge 76-81-298-360-1030-1078-1344, esprime un generale positivo apprezzamento per il lavoro finalizzato certamente ad un miglioramento della vigente normativa in tema di tutela degli animali.

E' evidente che le norme che riguardano il rapporto uomo - altri animali, contenute attualmente nel codice civile ed in quello penale, debbano necessariamente essere armonizzate, integrate e attuate alla luce delle problematiche giuridiche e pratiche insorte in questi ultimi anni.

Valutiamo, dunque, positivamente i predetti Disegni di Legge che in modo trasversale, con i miglioramenti che di seguito indicheremo, rispondono alla necessità di adeguare il nostro Codice Civile e quello Penale alle indicazioni del Trattato di Lisbona, che riconosce agli animali la natura di esseri senzienti, ed alle richieste della stessa opinione pubblica.

Peraltro, la relegazione degli animali allo *status* di mere *res*, come ancora previsto nel nostro Codice Civile, contrasta anche con la giurisprudenza penale in tema di reati in danno degli animali, che già da tempo riconosce in capo agli animali la qualifica di esseri senzienti, concetto che ormai dovrebbe essere scontato.

Occorre arrivare a riconoscere una soggettività giuridica agli animali, certamente di diversa configurazione ed estensione rispetto a quella delle persone fisiche, che li affranchi definitivamente

dal mero *status* di *res*. Da questo punto di vista, il riconoscimento della qualità di esseri senzienti in capo agli animali contenuto nell'art. 2 (che introduce nel c.c. l'art. 455 bis) dei DDL 70 (De Petris) e 298 (Giammanco), costituiscono un punto di partenza e non di arrivo. Le nuove norme che verrebbero introdotte con i predetti DDL in tema di animali familiari sono comunque tutte valutabili positivamente. Occorre, tuttavia, arrivare ad introdurre anche una ipotesi di apertura di una procedura di adottabilità nel caso in cui i proprietari degli animali non siano in grado di provvedere ai bisogni di questi ultimi e ciononostante non intendano cedere a terzi gli animali stessi, mettendone a rischio il benessere (al di fuori delle ipotesi di rilievo penale).

Come associazione storicamente impegnata nel promuovere le adozioni degli animali familiari, apprezziamo particolarmente la previsione contenuta nel DDL Giammanco che introduce nel c.c. l'art. 455-novies (Divieto di vendita di animali familiari presso negozi e tramite internet).

In ambito penale, LNDC ritiene necessari degli interventi normativi finalizzati a proteggere con effettività ed efficacia gli animali, colmando le lacune della normativa vigente.

In tal senso, LNDC chiede che l'oggetto della tutela penale sia non solo il sentimento per gli animali, come è previsto oggi, ma anche l'animale stesso, come peraltro affermato dalla migliore giurisprudenza. Riteniamo, infatti, che l'animale debba entrare a pieno titolo nel codice penale come soggetto di tutela, come previsto positivamente dal DDL Perillo Maiorino. Tuttavia, conserva la sua importanza anche il riferimento al 'sentimento per gli animali', sicchè apprezziamo l'impostazione di cui all'art. 1 del DDL 360 (Cirinnà), che sottolinea la duplicità del bene giuridico tutelato dalle norme penali che è, oltre al sentimento di pietà per gli animali, l'animale in sé, come del resto già chiarito nella relazione dei lavori preparatori della legge n.189 del 2004, dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Per quanto riguarda i limiti edittali per i reati in danno degli animali, plaudiamo alla scelta del Ddl Perillo Maiorino di prevedere congiuntamente (e non disgiuntamente, come oggi) la pena detentiva e quella pecuniaria per i reati di uccisione e maltrattamento di animali, previsione che ha certamente un maggiore effetto deterrente per tali reati. L'innalzamento dei previsti limiti edittali consentirebbe

inoltre di poter disporre le intercettazioni telefoniche, utili per l'accertamento di alcuni tipi di condotte (si pensi al maltrattamento di migliaia di animali anche in attività organizzate) e determinerebbe l'inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova per questo tipo di reati.

In ogni caso, qualora non si dovessero aumentare i limiti edittali così come proposto, occorre che gli istituti processuali tesi a deflazionare il carico dei processi, quali la «tenuità del fatto» di cui all'articolo 131-bis c.p. e la messa alla prova di cui all'articolo 168 bis c.p. non siano più applicabili ai reati contro gli animali.

La disciplina sulla tenuità del fatto introdotta con il D. L.vo 28/2015 già prevede che l'offesa non possa essere considerata di particolare tenuità quando l'autore abbia agito per motivi abietti o futili o con crudeltà anche in danno di animali. Tuttavia, qualsiasi condotta in danno degli animali deve essere ritenuta tale da non poter integrare gli estremi di un fatto tenue, e la crudeltà va considerata, come vedremo, una circostanza aggravante a non un elemento costitutivo del reato a dolo specifico.

Apprezziamo l'inserimento delle aggravanti del Ddl Perilli per i delitti in danno degli animali, se questi reati sono commessi alla presenza di minori, se i fatti sono commessi per crudeltà, o con efferatezza, sevizie o sadismo o a scopo di lucro. Alle predette ipotesi, riteniamo importante di aggiungere anche le seguenti: se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi; se sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale; se sono commessi nei confronti di più animali; se i fatti sono commessi con l'uso di armi; se i fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private. Chiediamo, inoltre, che anche la diffusione on line dei crimini contro gli animali sia punita come circostanza aggravante per impedire effetti emulativi.

Occorre che l'uccisione e i maltrattamenti di animali siano punibili non solo a titolo di dolo, ma anche per colpa (si pensi anche ai casi di responsabilità veterinaria), come previsto nel DDL Cirinnà.

Al fine di armonizzare la disciplina del codice penale in materia di reati contro gli animali, riteniamo che si debba abrogare la contravvenzione di cui all'articolo 727 c.p. situata nel titolo 'della polizia dei costumi', inglobando entrambi i commi dell'art. 727 c.p. nell'articolo 544 ter c.p.c, come autonome condotte tipiche del delitto di maltrattamento. Si apprezzano, in tal senso, le disposizioni

del DDL Cirinnà, che prevedono, giustamente, anche l'abrogazione dell'elemento della specificità del dolo contenuto nell'inciso «per crudeltà», che diventa un'aggravante del reato.

Nel DDL Perilli, invece e nel DDL 1030 (Sbrana), il comma 1 dell'art. 727 (abbandono) c.p. rimane previsto come reato contravvenzionale, seppur le pene sono aumentate. Appare preferibile, invece, l'impostazione sopra richiamata.

Appare invece corretta l'abrogazione dell'articolo 638 del codice penale (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) contenuta nel DDL Perilli e la sussunzione di tale fattispecie tra quelle di uccisione e maltrattamento disciplinate nel DDL.

Occorre che venga istituito il reato di strage e di tentata strage di animali per contrastare le uccisioni o le tentate uccisioni di massa di animali. Si apprezzano in tal senso le previsioni contenute nel DDL Cirinnà. È da valutarsi positivamente anche la previsione, contenuta nel DDL 1078 (Perilli) che introduce nel codice penale l'articolo 544-octies, relativo al delitto di «esche nocive o pericolose», che pone fine alla necessità di prorogare continuamente la validità dell'ordinanza ministeriale sui bocconi avvelenati e che può, a seconda delle circostanze, concorrere con quello di strage e di tentata strage.

Occorre che le sanzioni per la cattura, l'uccisione e la detenzione di specie protette siano elevate, per contrastare efficacemente il bracconaggio. Si apprezzano le disposizioni contenute nel DDL 1078 (Perilli e Maiorino) che prevedono che il reato di "uccisione o distruzione di specie protette", attualmente configurato quale contravvenzione nel nostro ordinamento, diventi un delitto, con la contestuale abrogazione del vigente articolo 727-bis del codice penale.

E' apprezzabile la previsione del DDL 1344 che espressamente qualifica come integrante il reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, il debeccamento dei pulcini, la decornazione e la castrazione dei suinetti, nonché qualsiasi altra forma di mutilazione di specie animali non necessaria ed effettuata senza anestesia. Positivo anche l'articolo 11 del predetto DDL che opera una modifica della disciplina contenuta nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, al fine di introdurre il divieto di

utilizzo dei richiami vivi nell'esercizio dell'attività di caccia, pratica cruenta (gli uccelli sono detenuti in gabbie minuscole e in ambienti bui per lunghe fasi dell'anno, con conseguenti gravi danni fisici e comportamentali) e vietata a livello europeo tanto che l'Italia è stata sottoposta ad apposita procedura d'infrazione, a seguito della quale si è provveduto esclusivamente a limitare l'utilizzo di alcuni strumenti per la cattura, senza però vietare del tutto i richiami vivi.

Occorre che chi compie reati contro gli animali non possa più possederne mediante la misura accessoria personale dell'interdizione alla detenzione di animali. In tal senso, apprezziamo la misura accessoria personale dell'interdizione alla detenzione di animali familiari in caso di condanna per reati contro gli animali, e l'ampliamento in tali casi delle fattispecie di sospensione dei titoli abilitativi di attività commerciali o ludiche che comportano l'utilizzo di animali, previste nel DDL Cirinnà.

Occorre che la condanna per un reato contro gli animali comporti la radiazione dall'albo dei medici veterinari, che hanno un ruolo cruciale nella salvaguardia della vita degli animali.

Plaudiamo alla previsione del Ddl Perilli di prevedere la specifica previsione dell'arresto in flagranza in caso di reati di cui al capo IX bis del codice penale e si richiede che tale previsione sia estesa anche al traffico di cuccioli e al bracconaggio.

Appare necessaria, inoltre, una chiara procedura per la custodia giudiziaria degli animali vittime di reato, affinché non accada più che gli stessi vengano lasciati in affidamento agli stessi maltrattatori nelle more della definizione del processo e vengano invece affidati a Centri riconosciuti di accoglienza.

Appaiono condivisibili le convergenti disposizioni contenute nei DDL 1030 (Sbrana) e 1078 (Perilli e Maiorino) che introducono nel codice di procedura penale l'art. 254 ter (sequestro di animali vivi).

E' importante, come previsto dal Ddl Perilli, che la confisca sia espressamente prevista anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, di decreto penale di condanna, nonché di prescrizione dei reati. Infatti, molto spesso i processi contro gli animali si prescrivono dopo le condanne in primo o secondo grado, prima che si arrivi alla condanna definitiva. Ecco perché appare fondamentale una specifica disposizione processuale in tal senso.

Infine, si coglie l'occasione per segnalare l'importanza di percorsi formativi sulla tutela degli animali, da rendere obbligatori nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni, che sono fondamentali per educare le giovani generazioni al rispetto verso tutti gli animali. Occorre che siano previsti appositi corsi di diritto degli animali nelle facoltà di veterinaria, giurisprudenza e scienze politiche e specifici corsi di formazione per la polizia giudiziaria e la magistratura.

Il Presidente

Piera Rosati

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Piera Rosati', with a large, stylized initial 'P'.

Il Responsabile Diritti Animali

Avv. Michele Pezone

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Michele Pezone', with a large, stylized initial 'M'.